



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB
IN MATERIA DI POTERE DI INTERVENTO SU STRUMENTI FINANZIARI,
DEPOSITI STRUTTURATI E ATTIVITÀ E PRATICHE COLLEGATE**

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob")

VISTI l'art. 4, commi 1 e 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ("TUF") e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ("TUB") e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che regolano la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

VISTO l'Accordo Quadro tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8 giugno 2018, con il quale sono stati definiti i principi generali applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

VISTO l'art. 39, par. 3 del regolamento UE/2014/600 ("MiFIR") che, nell'ambito delle "misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni", assegna alle autorità competenti nazionali l'esercizio del monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso;

VISTO l'art. 42 del MiFIR che disciplina il potere di un'autorità competente nazionale di vietare o limitare all'interno di, o a partire da, un determinato Stato membro: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o depositi strutturati o di strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o pratica finanziaria ("potere di intervento");

VISTO l'art. 43, par. 3 del MiFIR, ai sensi del quale un'autorità competente nazionale che propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere rilasciato dall'ESMA o dall'EBA a norma del par. 2 dello stesso articolo o che si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ad applicare gli artt. 39, par. 3, 42 e 43, par. 3 del MiFIR, in conformità anche con quanto stabilito dal regolamento delegato UE/2017/567, che integra il MiFIR per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni;



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2 del TUF, ai fini dell'esercizio delle predette misure di vigilanza, la Consob è competente in materia di protezione degli investitori, ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci nonché per le finalità di cui all'art. 42, par. 2, lett. a), punto ii) del MiFIR, e che ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3 del TUF, la Banca d'Italia è competente in materia di stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle predette misure di vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli artt. 40, 41 o 42 del MiFIR risultino soddisfatte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri e adottano le predette misure di vigilanza sentita l'altra Autorità;

RAVVISATA l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti che inviano alle Autorità le informazioni oggetto di scambio nel presente Protocollo;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- b) ESMA: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento UE/2010/1095;
- c) EBA: l'Autorità bancaria europea, istituita con regolamento UE/2010/1093;
- d) impresa di investimento: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. d-*quater* del TUF;
- e) gestore del mercato: il gestore di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-*bis.7* del TUF;
- f) sede di negoziazione: la sede di negoziazione come definita nell'art. 1, comma 5-*octies*, lett. c del TUF;
- g) strumenti finanziari: gli strumenti elencati nella Sezione C dell'Allegato 1 del TUF;
- h) depositi strutturati: i depositi di cui all'art. 1, comma 6-*decies* del TUF;
- i) misura di intervento sui prodotti: il provvedimento con cui si esercita il potere di intervento sui prodotti;



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



- j) Segnalazioni 129: le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalle "Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari" emanate dalla stessa Autorità ai sensi dell'art. 129 del TUB;
- k) base dati Prospetti: la documentazione raccolta dalla Consob, in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, del regolamento UE/2017/1129, relativa alle emissioni di strumenti finanziari per i quali (a) approva il prospetto o (b) il prospetto è approvato da Autorità estere per le quali è stato richiesto il passaporto ai fini della commercializzazione in Italia;
- l) base dati Transazioni: le informazioni relative alle transazioni di strumenti finanziari di cui all'Allegato raccolte dalla Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza sui mercati (riferimento a un'apposita base dati);
- m) KID: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIP", come definiti nell'art. 1, comma 1, lett. w-bis.1 del TUF), redatto e aggiornato secondo le prescrizioni del regolamento UE/2014/1286 e del regolamento delegato UE/2017/653.

2. Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1. Il presente Protocollo disciplina le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni tra le Autorità ai fini del monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari, dei depositi strutturati e delle attività e pratiche finanziarie in Italia o a partire dall'Italia rilevanti per l'esercizio del potere di intervento, secondo il riparto di competenze stabilito dall'art. 7-bis, comma 2 del TUF.

3. Scambio di informazioni

- 3.1. Le Autorità, per i profili di rispettiva competenza, si scambiano le informazioni in loro possesso rilevanti per l'esercizio del potere di intervento come stabilito nei paragrafi 4 e 5.
- 3.2. L'elenco delle informazioni oggetto di trasmissione da parte delle Autorità, corrispondenti a quelle disponibili nei rispettivi archivi al momento dell'invio, è riportato in Allegato. Fermo restando il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 10, del TUF, dell'art. 7, comma 1, del TUB, e dell'art. 21, legge 28 dicembre 2005, n. 262, ciascuna Autorità si assume l'esclusiva responsabilità in ordine all'utilizzo e/o alla elaborazione delle informazioni ricevute dall'altra Autorità. L'eventuale pubblicazione delle informazioni ricevute da parte di una delle due Autorità può avvenire esclusivamente in forma aggregata.
- 3.3. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti di cui vengono a conoscenza attraverso la loro partecipazione ai lavori in sede, rispettivamente, EBA ed ESMA con riferimento ai risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 39, paragrafi 1



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



e 2 del MiFIR e all'eventuale intenzione di adottare misure di intervento da parte delle due Autorità europee.

- 3.4. Le Autorità si scambiano prontamente le informazioni sui rischi rilevanti che emergono dall'attività di monitoraggio e che sono oggetto di ulteriori valutazioni per verificare l'eventuale necessità di adottare misure di intervento.
- 3.5. Ciascuna Autorità, nei casi in cui si astenga dall'adottare misure raccomandate nel parere reso dall'ESMA o dall'EBA, comunica all'altra i contenuti dell'avviso di cui al par. 3 dell'art. 43 del MiFIR prima della pubblicazione sul proprio sito internet.

4. Informazioni trasmesse dalla Banca d'Italia alla Consob

- 4.1. La Banca d'Italia trasmette alla Consob i flussi relativi alle Segnalazioni 129 secondo le specifiche riportate in Allegato.
- 4.2. La trasmissione delle informazioni avviene con frequenza mensile, entro il ventesimo giorno successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono.
- 4.3. Le richieste di consultazione e le comunicazioni della Banca d'Italia sono prontamente trasmesse da questa alla Consob, nel suo ruolo di punto di contatto dell'ESMA, ai fini del tempestivo inoltro alle Autorità membri dell'ESMA, nonché alla stessa ESMA, da effettuare ai sensi del par. 2, lettere d) e f) e del par. 3 dell'art. 42 del MiFIR. La Banca d'Italia, nel suo ruolo di punto di contatto dell'EBA, trasmette tempestivamente alla Consob, per i profili di competenza di quest'ultima, le richieste di consultazione e le comunicazioni provenienti dalle Autorità membri dell'EBA, nonché dalla stessa EBA, ai sensi del par. 1 dell'art. 43 del MiFIR.
- 4.4. Le disposizioni del punto 4.3 non si applicano nei casi in cui sia necessario adottare un provvedimento di emergenza, ai sensi del par. 4 dell'art. 42 del MiFIR.

5. Informazioni trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia

- 5.1. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni relative ai prospetti, ai *Key information documents* (KID) e alle transazioni di strumenti finanziari secondo le specifiche riportate in Allegato.
- 5.2. La trasmissione dei dati sui prospetti avviene su richiesta della Banca d'Italia qualora vi sia la necessità di svolgere approfondimenti su specifici strumenti finanziari. La trasmissione dei dati sulle transazioni e sui KID avviene con frequenza trimestrale, entro il mese successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono. Con la prima trasmissione dei dati sulle transazioni e sui KID effettuata sulla base del presente Protocollo vengono inoltre inviate,



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



rispettivamente, le informazioni dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2023 all'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

- 5.3. Le richieste di consultazione e le comunicazioni della Consob sono prontamente trasmesse da questa alla Banca d'Italia, nel suo ruolo di punto di contatto dell'EBA, ai fini del tempestivo inoltro alle Autorità membri dell'EBA, nonché alla stessa EBA, da effettuare ai sensi del par. 1 dell'art. 43 del MiFIR. La Consob, nel suo ruolo di punto di contatto dell'ESMA, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia, per i profili di competenza di quest'ultima, le richieste di consultazione e le comunicazioni provenienti dalle Autorità membri dell'ESMA, nonché dalla stessa ESMA, ai sensi del par. 2, lettere d) e f), e del par. 3 dell'art. 42 del MiFIR.
- 5.4. Le disposizioni del punto 5.3 non si applicano nei casi in cui sia necessario adottare un provvedimento di emergenza, ai sensi del par. 4 dell'art. 42 del MiFIR.

6. Modalità e termini per il rilascio del parere richiesto dall'art. 7-bis, comma 6, del TUF

- 6.1. Nei casi in cui la consultazione pubblica sia svolta, l'Autorità che intende adottare una misura di intervento trasmette all'altra la bozza della misura almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine anche le informazioni a supporto della misura.
- 6.2. Dopo avere completato la consultazione pubblica, l'Autorità che intende adottare la misura di intervento trasmette all'altra la richiesta di parere, corredata dalla misura, dalle eventuali tavole di resoconto della consultazione pubblica e dagli esiti delle consultazioni previste dall'art. 42, par. 2, lett. d) e f) del MiFIR. L'Autorità ricevente rilascia il parere entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
- 6.3. Nei casi in cui la consultazione pubblica non sia svolta, l'Autorità che intende adottare una misura di intervento trasmette all'altra la richiesta di parere, corredata dalla misura e dalle relative informazioni rilevanti, integrandola prontamente con gli esiti relativi alle consultazioni previste dall'art. 42, par. 2, lett. d) e f) del MiFIR. L'Autorità ricevente rilascia il parere entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
- 6.4. Nei casi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.3, l'Autorità richiedente trasmette tempestivamente all'altra gli esiti delle comunicazioni alle altre autorità competenti e all'ESMA effettuate ai sensi dell'art. 42, par. 3 del MiFIR.
- 6.5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente il parere di rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere, motivate ragioni per l'abbreviazione dei termini.



- 6.6. In casi eccezionali, in cui l'Autorità richiedente fornisce motivazione della necessità di intervenire con urgenza ai sensi dell'art. 42, par. 4 del MiFIR, l'Autorità ricevente rilascia il parere entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
- 6.7. Il parere di ciascuna Autorità viene trasmesso all'altra per mezzo di strumenti digitali idonei a consentirne la piena tracciabilità e la riservatezza delle informazioni.

7. Modalità di scambio dei dati

- 7.1. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca e aggiornata comunicazione delle strutture competenti per l'attuazione del presente Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti e ogni altra indicazione utile ai fini dell'individuazione dei punti di contatto.
- 7.2. Le Autorità si scambiano – su esplicita richiesta – i dati pubblicamente disponibili raccolti da una delle due in maniera strutturata e in un formato standardizzato, laddove tale condivisione sia utile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità richiedente connesse al potere di intervento. Le Autorità concordano di volta in volta le modalità tecniche per lo scambio idonee a garantire la certezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni.

8. Attuazione e modifiche del Protocollo

- 9.1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le Autorità per assicurare l'efficace perseguimento delle finalità indicate nella premessa e per tenere conto dell'evoluzione normativa e degli ulteriori profili che potranno emergere nel corso della collaborazione.
- 9.2. Le integrazioni e le modifiche dell'Allegato tecnico volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le Autorità sono concordate dai responsabili delle strutture competenti per l'attuazione del presente Protocollo.

9. Modifiche all'allegato dell'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018

- 10.1 L'allegato all'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia e la Consob, è integrato con l'indicazione del presente Protocollo.

10. Entrata in vigore e pubblicità del Protocollo

- 11.1 Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



proprio sito internet. L'avvio dello scambio dei flussi informativi di cui ai paragrafi 4 e 5 verrà concordato tra la Banca d'Italia e la Consob a seguito della definizione delle modalità organizzative e tecniche della trasmissione.

Roma,

per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore

per la CONSOB

Il Presidente



ALLEGATO

Trasmissione dati dalla Banca d'Italia alla Consob

Segnalazioni 129

- Informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, così come definite nelle Sezioni 1, 2 e 3 delle Disposizioni 129.
- Informazioni di carattere quantitativo, così come definite nella Sezione 4 delle Disposizioni 129.

Trasmissione dati dalla Consob alla Banca d'Italia

Il flusso relativo alle informazioni contenute nei *Key Information Document* (KID) relativamente agli strumenti finanziari elencati nella Sezione C dell'Allegato 1 del TUF e a cui si applica l'obbligo normativo di presentazione dei KID. Il flusso riguarda esclusivamente i dati raccolti dalla Consob in forma strutturata.

Il flusso relativo alla base dati Prospetti contiene le seguenti informazioni:

- File pdf relativi alle Condizioni Definitive di specifici strumenti finanziari, su richiesta.

Il flusso relativo alla base dati Transazioni contiene informazioni, in forma aggregata, su prezzi e quantità a livello giornaliero relative ai titoli di debito e ai derivati cartolarizzati (e.g. *covered warrant*). L'aggregazione è condotta, secondo modalità preventivamente concordate dalle due Autorità, per ciascuna giornata di negoziazione, strumento finanziario, piattaforma e valuta di negoziazione e fornisce:

- statistiche sul prezzo di negoziazione,
- le quantità complessive negoziate,
- gli importi complessivi negoziati,
- il numero di transazioni.

Il flusso potrebbe contenere ulteriori campi necessari per l'utilizzo delle informazioni sopra elencate.